

COMUNE DI PEDIVIGLIANO

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 28/09/2012

OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – Anno 2012.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 18,55 convocato dal Sindaco – Prot. n. 1954 del 21.09.2012 - si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome		Presente	Assente
01) LEONE Antonella	Sindaco - Presidente	X	
02) VALENTE Cesare	Consigliere	X	
03) BONACCI Giuseppe	“	X	
04) MALETTA Giuseppe	“	X	
05) ALBANESE Claudio	“	X	
06) PINGITORE Mariolina	“	X	
07) CUDA Luca	“		X
08) TUCCI Francesco R.	“	X	
09) TIMOLEONE Antonio	“	X	
10) BARBIERO Ernesto	“		X
11) PALERMO Mario	“	X	
12) COSTANZO Lucio	“	X	
13) GUALTIERI Carlo	“	X	

! 11 ! 2 !

Presenti n° 11 Consiglieri su n° 13 assegnati al Comune e su n° 13 Consiglieri in carica

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dr. Farina Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **l'Avv. Antonella Leone**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE/SINDACO

Relaziona sul presente argomento e chiarisce che, pur se a malincuore, al fine di garantire adeguatamente il finanziamento delle spese di bilancio, occorre fissare le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale propria (I.M.U.):

abitazione principale: 0,3% - 3 per mille;
altri immobili: 0,76% - 7.60 per mille;

Il consigliere Lucio Costanzo afferma che i cittadini sono eccessivamente gravati da imposte e tributi, per cui, a nome della minoranza, propone di votare per le seguenti aliquote:

abitazione principale: 0,2% - 2 per mille;
altri immobili: 0,46% - 4.60 per mille;

Egli, inoltre, consegna un documento a firma dei consiglieri di minoranza che chiede espressamente di allegare alla deliberazione riguardante il presente punto all'ordine del giorno;

Il consigliere Cesare Valente evidenzia che è facile sostenere che bisogna abbassare le aliquote dell'I.M.U., come ha fatto la minoranza. Tuttavia, non è stata avanzata alcuna proposta alternativa per compensare i minori incassi che deriverebbero da aliquote più basse e per garantire, quindi, il pareggio del bilancio nel caso che venisse meno, anche solo in parte, l'entrata complessiva preventivata per tale tributo. Dopo aver meglio chiarito tale concetto, il consigliere Valente esprime le proprie perplessità su quanto riportato nel documento della minoranza, a proposito della mancata riduzione delle spese per la politica. A tal riguardo, egli evidenzia che, nella sua qualità di Assessore, percepisce circa quaranta euro al mese, non dispone di alcun telefonino fornito dal Comune, né di alcun altro "benefit" legato al suo ruolo. Egli prosegue poi affermando che il bilancio del Comune è sostanzialmente sano, non presenta debiti di sorta e non si ricorre ad alcuna anticipazione di cassa, caso raro tra i vari Enti del circondario. Quanto alle vertenze legali di cui si è discusso in precedenza, egli sostiene che, senza trascurarle, sarebbe il caso di non darvi eccessivo peso;

Il consigliere Giuseppe Maletta osserva che la situazione non è rosea, ma si presenta tale in tutta Italia, a causa della crisi economica che da tempo è in atto. L'I.M.U. è una tassa ingiusta che pesa molto sui contribuenti, per cui egli chiede fin da ora di assumere l'impegno, in relazione all'anno 2013, tenendo conto delle entrate di quest'anno, di verificare le possibilità di ridurre le aliquote, al fine di dare un segnale forte ai cittadini che già sono in difficoltà per l'attuale gravoso carico fiscale.

Su tale proposta si registra un sostanziale consenso da parte di molti componenti l'assemblea;

Il consigliere Lucio Costanzo afferma che con la sola prima rata l'Ente ha già incassato quasi l'intera quota prevista in bilancio, per cui, a proprio giudizio, il Comune incasserà più di quanto previsto e, pertanto, già vi erano tutte le condizioni per abbassare almeno l'aliquota della prima casa, fin da giugno di quest'anno;

Replica il Sindaco, evidenziando che il responsabile dei servizi finanziari ha fatto presente che gli importi che verranno incassati certamente non saranno superiori a quelli delle previsioni. In ogni caso, aggiunge il Sindaco, se ciò si verificherà davvero, saranno certamente abbassate le aliquote del tributo;

Il consigliere L. Costanzo ribadisce il proprio punto di vista e chiede di verbalizzare che la prima rata dell'I.M.U. non corrisponde di sicuro al saldo e che, a proprio giudizio, gli incassi saranno alla fine superiori a quanto previsto;

Il consigliere Carlo Gualtieri afferma che, nel presente caso, sarebbe stato indispensabile esibire documenti e dati numerici precisi. Se ciò non è accaduto, come egli ritiene, è a causa della superficialità che ha caratterizzato il modo di agire dell'Amministrazione in relazione all'I.M.U.. Pertanto, egli sostiene che non è attribuibile alla minoranza la mancanza di proposte alternative, come pure è stato osservato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene

istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad

uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Visto l'art. 10 (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) dell'allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che:

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto:

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, eventualmente anche tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai responsabili dei relativi servizi;

Posta ai voti la proposta del consigliere Costanzo;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

PRESENTI: 11

ASTENUTI: 0

FAVOREVOLI: 03 (Gualtieri, Costanzo, Palermo)

CONTRARI: 08 (Leone, Bonacci, Valente, Maletta, Albanese, Pingitore, Tucci, Timoleone)

Preso atto che la proposta viene respinta.

Posta ai voti la proposta all'ordine del giorno;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

PRESENTI: 11

ASTENUTI: 0

FAVOREVOLI: 08

CONTRARI: 03 (Gualtieri, Costanzo, Palermo)

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di **approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, composto da n° 27 articoli.

Di **dare** atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.

Di **determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,76%** (immobili diversi dalle abitazioni principali)
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,3%**

Di **determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

Di **dare** atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.

Di **dare** atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento.

Di **inviare** la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine il Consiglio Comunale, con successiva separata votazione che fa registrare il seguente risultato:

PRESENTI:	11
ASTENUTI:	0
FAVOREVOLI:	08
CONTRARI:	03 (Palermo, Costanzo, Gualtieri)

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to: Avv. Antonella Leone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Giovanni Farina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

IL RESP. DEL SETTORE TECNICO

F.to: Assessore Cesare Valente

Pedivigliano, li 21/09/2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to: Rosario Chiodo

Pedivigliano, li 21/09/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08.10.2012 al 23.10.2012, Prot. n° 1066 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

L'UFFICIALE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Pedivigliano, li 08.10.2012

F.to: Giuseppe Rizzuto

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pedivigliano, li 08.10.2012

IL SEGRETARIO C.LE / IL RESPONSABILE

F.to: Giuseppe Rizzuto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

(**X**) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 08.10.2012 (Art. 124, comma 1, D. Lgs. n° 267/2000).

() è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (Art. 134, comma 3, D. Lgs. n° 267/2000).

(**X**) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n° 267/2000).

Pedivigliano, li 08.10.2012

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to: Giuseppe Rizzuto
